

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ETICO DELLA RICERCA DI ATENEO  
(Emanato con d.r. n. 361 del 30 ottobre 2020)**

**ART. 1**

**OGGETTO**

1. È istituito, presso l'Università degli Studi di Macerata, il Comitato etico della ricerca di Ateneo.
2. Il presente regolamento ne disciplina i compiti, la composizione e il funzionamento.

**ART. 2**

**CRITERI E PRINCIPI ISPIRATORI**

1. Il Comitato etico della ricerca è costituito secondo criteri di terzietà e trasparenza.
2. Il Comitato assicura la conformità della ricerca ai principi etici derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale, nonché a quelli contenuti nel Codice etico di Ateneo.
3. Il Comitato agisce nel rispetto della normativa nazionale, dell'Unione europea e internazionale e si ispira ai principi che discendono dalle convenzioni internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli altri documenti prodotti in ambito europeo, nonché dalla Costituzione repubblicana.

**ART. 3**

**COMPITI DEL COMITATO**

1. Il Comitato esprime pareri e valutazioni in ordine ai profili etici sottoposti al suo esame qualora ciò sia necessario per assolvere a richieste provenienti da enti o istituzioni nazionali, dell'Unione europea o internazionali, ovvero da riviste scientifiche.
2. Il Comitato esprime i pareri e le valutazioni di cui al comma 1 a seguito di richiesta proveniente da professori e ricercatori dell'Ateneo, quali responsabili scientifici di progetti di ricerca ovvero quali autori o coautori di pubblicazioni scientifiche.
3. Esulano dalle competenze del Comitato le funzioni che la legge riserva ai comitati etici di altri enti, in particolare di quelli ospedalieri.

**ART. 4**

**COMPOSIZIONE DEL COMITATO**

1. Il Comitato è composto da cinque membri scelti dal Senato accademico, su proposta del Rettore, all'interno di una rosa di nomi formulata dai dipartimenti sulla base di autocandidature di professori e ricercatori dell'Ateneo, di comprovata esperienza nell'ambito delle norme etiche riguardanti le attività di ricerca.
2. I componenti del Comitato sono nominati con decreto rettorale.
3. Il mandato dei componenti del Comitato ha durata triennale; i componenti del Comitato possono essere rinnovati per non più di un secondo mandato consecutivo.
4. I componenti del Comitato svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.
5. I nominativi, la qualifica e il *curriculum vitae* dei componenti del Comitato sono resi pubblici nel sito *web* istituzionale dell'Ateneo.
6. Costituiscono cause di decadenza dal mandato l'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive e la cessazione del rapporto di lavoro con l'Ateneo.
7. Le dimissioni di un componente del Comitato sono comunicate al Rettore, che ne valuta l'accettazione.
8. Nelle ipotesi di cui ai commi 6 e 7, nonché ogniqualvolta si renda necessaria la sostituzione di un componente, il nuovo componente è designato dal Senato accademico facendo di norma riferimento alla rosa di nominativi di cui al comma 1 e resta in carica sino alla scadenza del mandato degli altri membri del Comitato.
9. I componenti del Comitato sono tenuti alla riservatezza sugli atti connessi alla loro attività, sino alla loro divulgazione.
10. Ciascun componente è direttamente responsabile del lavoro svolto e non può delegare altri in proprio luogo.
11. I componenti del Comitato sono tenuti ad astenersi dalla partecipazione alla seduta e dal voto e a non esprimere valutazioni e giudizi su questioni per le quali possa sussistere un conflitto di interesse di tipo diretto o indiretto e comunque su ricerche sottoposte al Comitato nelle quali siano direttamente o indirettamente coinvolti.

**ART. 5**  
**PRESIDENTE DEL COMITATO**

1. I componenti del Comitato eleggono al proprio interno il Presidente.
2. Il Presidente nomina un vice-Presidente fra i componenti del Comitato, che ne assume le funzioni in caso di sua assenza o impedimento e lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni.
3. Il Presidente:
  - a) convoca e presiede le sedute, fissandone l'ordine del giorno;
  - b) promuove e coordina le attività del Comitato, assicurando il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e della normativa vigente in materia;
  - c) assicura che le decisioni del Comitato siano comunicate nei termini previsti dagli atti di organizzazione interna del Comitato medesimo.

**ART. 6**  
**MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO**

1. Il Comitato è convocato dal Presidente a seguito del ricevimento di una richiesta ai sensi del precedente articolo 3 comma 2 e ogniqualvolta ne sorga la necessità.
2. La convocazione è trasmessa ai componenti per posta elettronica almeno una settimana prima della data fissata per la riunione, indicando giorno, ora, sede e ordine del giorno e fornendo la documentazione relativa ai punti da trattare.
3. Le sedute possono svolgersi anche per via telematica.
4. Il Comitato si riunisce validamente se alla seduta sono presenti almeno tre componenti.
5. In caso di impossibilità a partecipare, i componenti del Comitato devono darne comunicazione scritta al Presidente.
6. Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese; in caso di riunione telematica il voto potrà essere espresso per mezzo elettronico.
7. Le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.
8. Il Presidente può designare fra i componenti il Comitato uno o più relatori, in ragione della loro competenza, con il compito di introdurre la discussione sugli argomenti trattati.
9. In caso di necessità e su richiesta di almeno due componenti può essere prevista la consulenza di esperti esterni, individuati dal Comitato e nominati con provvedimento del Rettore. Il consulente esterno non ha diritto di voto e ha l'obbligo della massima riservatezza sulla discussione e sugli esiti della stessa. I nominativi, la qualifica e il *curriculum vitae* degli esperti esterni sono resi pubblici nel sito *web* istituzionale dell'Ateneo. Per la partecipazione alle sedute gli esperti esterni hanno diritto al rimborso delle spese sostenute.
10. Il Comitato può invitare alla seduta, senza diritto di voto, il professore o ricercatore richiedente il parere.
11. Il Comitato può chiedere integrazioni o modifiche al richiedente il parere, dandone adeguata motivazione e subordinando l'espressione del parere alla presentazione della nuova documentazione.
12. Il Comitato esprime il proprio parere motivato nel documento accluso al verbale, quale parte integrante di questo. Qualora nel corso della discussione emergano pareri discordanti ne è dato opportuno rilievo nel verbale.
13. Il parere espresso dal Comitato è comunicato al soggetto richiedente nei termini stabiliti dagli atti di organizzazione interna del Comitato.
14. Qualora il Comitato esprima parere non favorevole in merito a una questione che gli è stata sottoposta, il richiedente ha facoltà di riproporre la richiesta di parere, previa opportuna integrazione.

**ART. 7**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia nonché allo Statuto e regolamenti di Ateneo.